

TRIBUNALE DI BERGAMO

II SEZIONE CIVILE

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI E FALLIMENTI

Ai Professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c.

Oggetto: pubblicazione dell'avviso di vendita ai sensi dell'art. 490, co. 1, c.p.c. secondo le specifiche tecniche di cui all'art. 161-quater disp. att. c.p.c., come modificato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, convertito in l. 6 agosto 2015 n. 132.

Preso atto che in data 10.1.2018 è stato pubblicato in G.U. il decreto del Ministro della Giustizia in data 5.12.2017 che ha accertato la piena funzionalità dei servizi del Portale delle vendite pubbliche e che in data 20.1.2018 è stato pubblicato in G.U. il provvedimento di adozione delle specifiche tecniche del PVP,

si comunica che a decorrere dal 20 febbraio 2018, la pubblicità delle vendite immobiliari va effettuata anche mediante l'inserzione dell'avviso di vendita e dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita eventualmente delegata ex art. 591-bis c.p.c. sul portale delle vendite pubbliche all'indirizzo

<https://portalevenditepubbliche.giustizia.it/>

La pubblicità sul portale, previo pagamento del contributo, dovrà essere effettuata per tutti gli avvisi di vendita emessi a partire dal 20 febbraio 2018 (compreso) indipendentemente dalla data in cui è stata autorizzata o delegata l'attività di vendita ed anche quando si tratta di tentativi ulteriori successivi alla predetta data.

Si precisa inoltre:

- che tale pubblicità sostituisce esclusivamente l'affissione dell'avviso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario, prevista dal vecchio testo dell'art. 490 co.1° cpc.
- che ogni altra forma di pubblicità prevista nelle direttive di delega andrà come prima eseguita;
- che l'effettuazione della pubblicità sul portale delle vendite pubbliche presuppone il pagamento del contributo alla pubblicazione, che al momento è pari ad €.100 per ogni lotto posto in vendita, e che va corrisposto per ogni tentativo di vendita.
- che il previo pagamento del contributo e la pubblicazione sono a cura del professionista delegato alla vendita, il quale dovrà richiedere al creditore precedente o al creditore intervenuto munito di

titolo esecutivo l'anticipazione delle somme necessarie al pagamento del contributo in previsione dell'emissione dell'avviso di vendita;

- che , ai sensi dell'art. 631 c.p.c., se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo , il giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630 , secondo e terzo comma, c.p.c..

- che detta pubblicità è obbligatoria anche nell'ambito dei giudizi di divisione endoesecutivi .

Quanto alle modalità di vendita , visto l'art.4 co.5 d.l. 59/2016 ed anche in considerazione dell'interesse al sollecito svolgimento della procedura – richiamato dall'art.569 c.p.c.-, si indica che

-tutte le aste già fissate e che verranno effettuate dopo il 10.4.2018 in forza di ordinanze ex art. 569 c.p.c. emesse prima di tale data , si terranno secondo le modalità già previste; gli esperimenti d'asta disposti dal delegato alle vendite successivamente al 10.4.2018 si terranno invece con modalità telematiche; ciò anche laddove la pubblicità debba effettuarsi necessariamente sul portale delle vendite pubbliche in quanto non ancora effettuata alla data del 20 febbraio;

- tutte le aste fissate in forza di ordinanza ex art. 569 c.p.c. emessa dalla data del 10.4.2018 saranno tenute con modalità telematiche , salvo che il giudice stabilisca diverse modalità in considerazione del possibile pregiudizio per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

Si comunichi, a cura della Cancelleria, a tutti i professionisti delegati alle operazioni di vendita .

Si dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito del Tribunale .

Il Presidente della II Sezione civile f.f.

